



Città di Lecce

SUAP

Autorizzazione Unica Ambientale n. 4

Prot. n 124567/2019
03/09/2019

Alla Società Monteco
Via Campania n.30 - Lecce
montecosrl@arubapec.it

E p.c.

Alla Provincia di Lecce
Servizio Ambiente
ambiente@cert.provincia.le.it

All'AQP di Lecce
mat.lecce@pec.aqp.it

Alla ASL Lecce
Servizio Igiene Pubblica
sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

All'Arpa Puglia
Dipartimento Provinciale di Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 per lo scarico/immissione della parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia in pubblica fognatura del Centro Comunale di Raccolta di rifiuti solidi urbani sito in Lecce al viale Grassi n. 150 – richiedente società Monteco S.r.l.

Il Responsabile del SUAP Arch. Claudia Branca:

Vista l'istanza trasmessa tramite il portale impresainungiorno.gov.it, SUPRO 02153830753-25072019-1053, con la quale il sig. Mario MONTINARO nato a Campi Salentina (LE) il 21.05.1945 ed ivi residente alla via Taranto civ. 22, C.F. MNTMRA45E21B506P, in qualità di Amministratore Unico della società MONTECO S.r.l., con sede legale in Lecce alla Via Campania n.30 e recante P.IVA 02153830753, chiede, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico/immissione, nel collettore comunale delle acque pluviali, della parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia (seconda pioggia) rivenienti il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R) sito in Viale Grassi n. 150;

Vista la Determinazione del CDR XX di questa amministrazione recante n. DSG n. 2305/2019 del 17/06/2019, avente ad oggetto l'Autorizzazione alla messa in esercizio di un Centro di Raccolta rifiuti urbani ubicato in Viale Grassi n. 150, a favore della ditta MONTECO S.r.l., con sede legale in Lecce alla Via Campania n. 30 e P.IVA 02153830753, nella persona del suo Amministratore Unico sig. Mario Montinaro;

Vista la nota del Dirigente del Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del Territorio – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione in data 29.08.2019 n. 0122904 nella quale si riporta quanto segue: *“Con riferimento alla richiesta di AUA in oggetto, acquisita in atti con protocollo n. 35271 del 20.08.2019, esaminata la documentazione trasmessa, si rappresenta che il DPR n. 59/13, non ha apportato modifiche per quanto concerne le Autorità competenti, già individuate dalla normativa nazionale e regionale, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art.3 comma 1 del decreto sopraindicato, per di più il R.R. n. 26/2013 all'art. 14 comma 3, individua il soggetto gestore della pubblica fognatura quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate e miste.”;*

Vista la copia della Segnalazione Certificata di Agibilità recante prot. n. 0010145/2018 n. del 17.01.2018, prot. n. 0073088/2019 del 20.05.201+9 e successiva integrazione agibilità prot. n. 0073088/2019 del 20/05/2019;

Visto la copia del verbale di consegna del CCR alla società Monteco S.r.l. avvenuto in data 01/07/2019;

Visto gli elaborati tecnici allegati all'istanza di AUA a firma dell'ing. Longo Donato;

Vista la comunicazione prot. SUPRO n. 70164 del 02/09/2019 con la quale si comunica l'esatta sede di Raccolta rifiuti interessata al rilascio dell'AUA, sita in **Viale Grassi n. 150** e non via Marzano come erroneamente comunicato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Legge sul procedimento amministrativo”;*

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto – legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;*

Visto il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norma in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 17/2007 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;*

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. *“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;*

Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);*

Visto il D.P.R. 13.03.2013, n.59 *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n.35”* e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;

Visto l'art. 4, c. 7 del D.P.R. 13.03.2013 n. 59, il quale prevede *“Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo”;*

Considerato che la richiesta di AUA riguarda esclusivamente l'autorizzazione allo scarico/immissione nella rete pluviale cittadina della parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia (seconda pioggia) rivenienti dal Centro Comunale di Raccolta (C.C.R) sito in viale Grassi n. 150, riportato al N.C.T. al foglio 136 P.IIe 131, 133 e 37;

Preso atto che la domanda rientra nell'ambito applicativo dell'art. 4, c. 7 del D.P.R. 59/2013 e dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore del società MONTECO S.r.l., con sede legale in Lecce alla via Campania n. 30 e recante P.IVA 02153830753 nella persona del suo Amministratore Unico sig. Mario MONTINARO nato a Campi Salentina (LE) il 21.05.1945 ed ivi residente alla via Taranto civ. 22, C.F. MNTMRA45E21B506P, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo del titolo abilitativo inerente lo scarico/immissione, nel collettore comunale delle acque pluviali, della parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia (seconda pioggia) rivenienti il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R) sito in Viale Grassi n. 150;

AUTORIZZA

la società **Monteco S.r.l.**, con sede in Lecce alla Via Campania n.32 – L.R. Sig. Montinaro Mario, nato a Campi Salentina il 21/05/1945 C.F. MNTMRA45E21B506P ed ivi residente alla via Taranto n. 22, nella persona del suo Amministratore Unico sig. **Mario MONTINARO** nato a Campi Salentina (LE) il 21.05.1945 ed ivi residente alla via Taranto civ. 22, C.F. MNTMRA45E21B506P unicamente allo scarico/immissione, nel collettore comunale delle acque pluviali, della parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia (seconda pioggia) rivenienti il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R) sito in Viale Grassi n. 150 fatto salvo il rispetto delle condizioni e prescrizioni qui di seguito riportate:

1. siano rispettate le prescrizioni e condizioni riportate nel provvedimento del CDR XX, giusta determinazione n. DSG n. 2305/2019 del 17/06/2019;
2. rispettare quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con particolare attenzione ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del richiamato D.Lgs. – scarico in rete fognaria;
3. è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura pluviale le acque rivenienti dai locali servizi igienici e similari che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere gestito da AQP S.p.A.;
4. è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura pluviale le acque di prima pioggia. Le acque di prima pioggia, eccedenti il riutilizzo per il lavaggio del piazzale, dovranno essere conferite presso discariche autorizzate. Il gestore dovrà conservare obbligatoriamente i formulari di smaltimento, presso i centri autorizzati, delle acque di prima pioggia non riutilizzate;
5. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
6. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
7. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti 3. e 4. precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
8. sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
9. la ditta dovrà verificare periodicamente la perfetta tenuta stagna delle vasche, per mantenere in efficienza l'impianto, come previsto dalla normativa vigente;
10. La manutenzione dovrà essere effettuata almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato e dovrà comprendere le seguenti operazioni minime:
 - Determinazione del volume di fango dei sedimentatori;
 - Misurazione dello spessore dei liquidi leggeri del disoleatore,
 - Controllo di permeabilità del filtro a coalescenza (da effettuare quando i livelli dell'acqua iniziali e finale del dispositivo a coalescenza mostrano una differenza significativa).
 - Pulizia dei canali di scarico attraverso i pozzetti di ispezione.
 - Il disoleatore dovrà essere svotato ogni qual volta al suo interno il 50% del volume sarà occupato da fango o sarà raggiunto l'80% della capacità di accumulo.
 - Il filtro a coalescenza dovrà essere estratto dalla sede e lavato, con getto d'acqua corrente, almeno una volta l'anno.

11. Ad intervalli massimi di cinque anni, l'impianto di trattamento dovrà essere svuotato e sottoposto ad ispezione generale che comprende le seguenti operazioni:
 - Verifica di tenuta dell'impianto.
 - Verifica delle condizioni delle strutture.
 - Verifica del rivestimento interno delle strutture.
 - Verifica dello stato delle parti integrate.
 - Verifica dello stato degli impianti e dei dispositivi elettrici ed elettronici.
12. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice degli impianti, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge. Si dovrà procedere periodicamente all'asportazione dei fanghi di sedimentazione ed al lavaggio dei filtri e, in funzione dell'utilizzo dell'impianto e del carico inquinante, al controllo visivo mensile delle vasche di sedimentazione e di disoleazione;
13. i filtri dell'impianto di trattamento dovranno essere consegnati a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato su un registro;
14. l'olio recuperato dalla camera di raccolta dovrà essere consegnato a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato tramite un registro vidimato di carico e scarico;
15. presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - c) manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto di trattamento dei reflui;
 - d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
16. la società è tenuta a richiedere al soggetto gestore, entro e non oltre 15 giorni dal rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale, la voltura delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue rivenienti dai servizi;
17. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Settore scrivente, alla Provincia di Lecce nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce;
18. la ditta dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio scrivente, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;
19. qualunque modifica sostanziale degli impianti autorizzati, comporta la revoca della presente autorizzazione;
20. è facoltà di questa Amministrazione Comunale imporre, per necessità idrauliche e/o problematiche sulla rete pluviale, limiti di portata differenti da quelli dichiaranti e/o scaricati;
21. questo settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

D I S P O N E C H E

- la presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato;

- la società, nella persona del gestore, è tenuta al rispetto di quanto disposto nella determinazione dirigenziale del CDR XX recante n. DSG n. 2305/2019 del 17/06/2019 ;
- la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.3, c.6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio ed è rinnovabile alle condizioni di cui all'art. 5 D.P.R. n. 59/2013;
- il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente, attraverso il SUAP, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alle condizioni di fatto o di diritto di rilascio della presente autorizzazione, nonché tutte le informazioni contenute nella documentazione trasmessa nell'istanza a suo tempo presentata;
- il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lecce - area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti dirigenti;
- il titolare della presente autorizzazione assume la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
- il presente provvedimento viene rilasciato fatte salve tutte le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente e non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio.
- il presente provvedimento sia notificato, per quanto di competenza:
 - alla società Monteco S.r.l. - montecosrl@arubapec.it;
 - alla Provincia di Lecce – servizio Ambiente - ambiente@cert.provincia.le.it;
 - all'Arpa Puglia – Dipartimento di Lecce - dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
 - Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale;
 - All'AQP di Lecce – mat.lecce@pec.aqp.it
 - all'Asl Dipart. di Prev. - sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
 - al Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio di questa Amministrazione;
 - alla Polizia Locale.

5

MODALITA' PROPOSIZIONE EVENTUALI RICORSI

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e s.m. e i., si comunica che avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno proporre: - ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della notifica; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Responsabile del Suap
Arch. Claudia Branca